

PASSIVO DELLA PROCEDURA FAMILIARE

| DESCRIZIONE | MARITO | MOGLIE | COINT. | NUCLEO FAMILIARE |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Passività in prededuzione | | | | |
| OCC - compenso comprensivo del 4% di contributi | 3.802,99 | 4.309,01 | - | 8.112,00 |
| Legale- compenso comprensivo del 4% di contributi | 2.803,48 | 3.176,52 | - | 5.980,00 |
| Fondo spese | 468,81 | 531,19 | - | 1.000,00 |
| Pace fiscale | 2.464,43 | 629,75 | - | 3.094,18 |
| Totale delle spese di giustizia e in prededuzione | 9.539,71 | 8.646,47 | - | 18.186,18 |
| Passività garantite da ipoteca | | | | |
| INPS (ex INPDAP) | 138.915,39 | 277.830,77 | - | 277.830,77 |
| Passività in privilegio | | | | |
| Regione Toscana in privilegio | 3.600,02 | 1.158,06 | - | 4.758,08 |
| Consorzio 4 Basso Valdarno | - | 71,27 | - | 71,27 |
| Sepi s.p.a. in privilegio | 1.287,71 | - | - | 1.287,71 |
| Geofor S.p.a. | 2.316,44 | - | - | 2.316,44 |
| Totale dei crediti privilegiati | 7.204,17 | 1.229,33 | - | 8.433,50 |
| Passività chirografarie | | | | |
| Regione Toscana per accesso in chirografo iscritti a ru | 744,02 | 156,24 | - | 900,26 |
| Agenzia delle Entrate - Riscossione per aggi e spese | 107,20 | 58,55 | - | 165,75 |
| Sepi s.p.a. per accessori e violazioni cdc | 5.138,85 | 3.581,35 | - | 8.720,20 |
| Geofor S.p.a. | 277,07 | - | - | 277,07 |
| Banca sistema s.p.a. (già Fingepa) | - | 20.880,00 | - | 20.880,00 |
| Compass spa | 13.268,77 | - | - | 13.268,77 |
| Axactor Capital Italy (già Agos Ducato) | 4.320,00 | - | 29.263,74 | 33.583,74 |
| Santander Consumer Bank Spa | 15.158,00 | - | - | 15.158,00 |
| Intesa San Paolo s.p.a. (già Accedo Spa) | 14.250,00 | - | - | 14.250,00 |
| Pontormo RMBS s.r.l. per garanzie a terzi | 30.967,82 | - | - | 30.967,82 |
| Totale dei crediti chirografari | 84.231,73 | 24.676,14 | 29.263,74 | 138.171,61 |
| TOTALE DEL PASSIVO CONCORSALE | 232.815,72 | 304.365,99 | 29.263,74 | 442.622,06 |
| TOTALE DEL PASSIVO | 239.891,00 | 312.382,71 | 29.263,74 | 442.622,06 |

L'esposizione debitoria è rappresentata principalmente dal mutuo ipotecario erogato da INPS per l'acquisto dell'immobile familiare, cui si aggiungono i crediti chirografari degli altri istituti di credito che hanno concesso finanziamenti personali ai coniugi.

2. Il **patrimonio dei ricorrenti** è costituito in modo composito:

- dalla civile abitazione in cui risiede il nucleo familiare, situata in Cascina (PI) San Frediano a Settimo, via Oberdan, n. 66, consistente in un appartamento con garage;
- dall'autovettura Fiat Freemont, targato [REDACTED], immatricolato nell'anno 2012 e con 242.000 km, utilizzata dal sig. [REDACTED] per raggiungere il proprio posto di lavoro ad Altopascio (LU), ma attualmente gravata da 3 fermi amministrativi in favore di Geofor s.p.a.;
- dall'autovettura Ford Fiesta dell'anno 2003, targata [REDACTED], con 83.400 km, utilizzata dalla sig.ra [REDACTED] per raggiungere il proprio posto di lavoro in Pisa (PI) e per gli spostamenti dei tre figli del nucleo familiare, ma anch'essa gravata da un fermo amministrativo in favore di Sepi s.p.a.;
- altre due autovetture incidentate e da rottamare e sulle quali gravano in totale 13 fermi amministrativi: una Opel Astra targata [REDACTED] e una Fiat 500, targata [REDACTED]

E così schematizzabile:

| VERIFICA DELLA CAPIENZA DEL PATRIMONIO IN COMUNIONE | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Attivo | | | | |
| Descrizione | Immobiliare | Mobiliare | Totale | % sull'attivo |
| Valore immobile | 77.250,00 | | 77.250,00 | 92,79% |
| Valore auto | | 6.000,00 | 6.000,00 | 7,21% |
| Totale attivo | 77.250,00 | 6.000,00 | 83.250,00 | |

3. Il **nucleo familiare** è composto dai coniugi e dai tre figli conviventi ed a loro carico:

- ██████ nata il ██████ in ██████ – figlia, studentessa all'ultimo anno del corso magistrale di Scienze Politiche presso l'Università di Pisa;
- ██████ nata il ██████ in ██████ – figlia, studentessa all'ultimo anno della laurea triennale in lettere
- ██████ nato il ██████ in ██████ – figlio, studente, frequenta la quinta superiore ed intende iscriversi all'università.

4. Per far fronte al proprio sovraindebitamento il ricorrente ha presentato domanda al Tribunale per la nomina di un professionista in luogo dell'Organismo di Composizione della Crisi, di talché è stato nominato, quale gestore della crisi, la Dott.ssa Laura Canovetti. Conseguentemente il debitore ha elaborato la proposta con l'ausilio dei professionisti direttamente nominati e del menzionato gestore nominato dall'OCC.

4.1 La **proposta** formulata dal debitore ai propri creditori prevede il soddisfacimento di questi in sette anni, mettendo a loro disposizione complessivi euro 123.732,00. In particolare, essa prevede:

- la integrale soddisfazione delle spese della procedura e delle spese di giustizia;
- la integrale soddisfazione dei crediti privilegiati generali mobiliari;
- la soddisfazione del creditore garantito da ipoteca nella misura del 32,07% del credito precisato;
- la parziale soddisfazione dei creditori chirografari in misura percentuale differenziata a seconda della massa di attiva sulla quale può rivalersi e pari al 4,98% per i creditori chirografari del sig. ██████ e del 2,04% per i creditori chirografari della sig.ra ██████

La proposta seguirà il seguente schema per ciascuno dei due sovraindebitati:

| Piano del consumatore di Langiu Alessandra | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| ATTIVO | Valori totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale | % di soddisfazione |
| Attivo moglie | 55.636,44 | 7.948,06 | 7.948,06 | 7.948,06 | 7.948,06 | 7.948,06 | 7.948,06 | 7.948,06 | 55.636,44 | |
| PASSIVO | Valori totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale | % di soddisfazione |
| Passivo prededucibile | | | | | | | | | | |
| OCC | 4.309,01 | 1.077,25 | 1.077,25 | 1.077,25 | 1.077,25 | - | - | - | 4.309,01 | 100,00% |
| Legale | 3.176,52 | 794,13 | 794,13 | 794,13 | 794,13 | - | - | - | 3.176,52 | 100,00% |
| Pace fiscale | 629,75 | 69,95 | 279,88 | 279,92 | - | - | - | - | 629,75 | 100,00% |
| Fondo spese | 531,19 | 531,19 | - | - | - | - | - | - | 531,19 | 100,00% |
| Totale passivo prededucibile | 8.646,47 | 2.472,52 | 2.151,26 | 2.151,30 | 1.871,38 | - | - | - | 8.646,47 | |
| Attivo residuo al servizio dei creditori concorsuali | | | | | | | | | | |
| | 46.989,97 | 5.475,54 | 5.796,80 | 5.796,76 | 6.076,68 | 7.948,06 | 7.948,06 | 7.948,06 | 46.989,97 | |
| Passivo ipotecario | | | | | | | | | | |
| Mutuo INPS (già INPDAP) | 302.140,96 | 4.230,84 | 5.796,80 | 5.796,76 | 6.076,68 | 7.948,06 | 7.948,06 | 2.202,79 | 40.000,00 | 13,24% |
| Attivo residuo al servizio dei creditori privilegiati | | | | | | | | | | |
| | 6.989,97 | 1.244,70 | - | - | - | - | - | 5.745,27 | 6.989,97 | |
| Passivo privilegiato generale mobiliare | | | | | | | | | | |
| Consorzio di bonifica Basso Valdarno | 72,16 | 72,16 | - | - | - | - | - | - | 72,16 | 100,00% |
| Regione Toscana per bolli auto in privilegio | 1.172,54 | 1.172,54 | - | - | - | - | - | - | 1.172,54 | 100,00% |
| Totale passivo privilegiato | 1.244,70 | 1.244,70 | - | - | - | - | - | - | 1.244,70 | |
| Attivo residuo al servizio dei creditori chirografari | | | | | | | | | | |
| | 5.745,27 | - | - | - | - | - | - | 5.745,27 | 5.745,27 | |
| % attribuibile | | | | | | | | | | |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,04% | | |
| Passivo chirografario | | | | | | | | | | |
| Mutuo INPS (già INPDAP) degradato | 200.580,77 | - | - | - | - | - | - | 4.098,81 | 4.098,81 | 2,04% |
| Regione Toscana in chirografo | 528,25 | - | - | - | - | - | - | 10,79 | 10,79 | 2,04% |
| Agenzia Entrate Riscossione in chirografo | 112,15 | - | - | - | - | - | - | 2,29 | 2,29 | 2,04% |
| SEPI spa in chirografo | 6.150,78 | - | - | - | - | - | - | 125,69 | 125,69 | 2,04% |
| Geofor s.p.a. in chirografo | 138,54 | - | - | - | - | - | - | 2,83 | 2,83 | 2,04% |
| Axiactor Capital Italy s.p.a. | 31.423,74 | - | - | - | - | - | - | 642,13 | 642,13 | 2,04% |
| Banca Sistema s.p.a. (già Fingepa s.p.a.) | 20.880,00 | - | - | - | - | - | - | 426,68 | 426,68 | 2,04% |
| Compass s.p.a. | 6.634,39 | - | - | - | - | - | - | 135,57 | 135,57 | 2,04% |
| Santander Consumer Bank s.p.a. | 7.579,00 | - | - | - | - | - | - | 154,87 | 154,87 | 2,04% |
| Intesa San Paolo s.p.a. (già Accedo S.p.a.) | 7.125,00 | - | - | - | - | - | - | 145,60 | 145,60 | 2,04% |
| Totale passivo chirografo | 281.152,61 | - | - | - | - | - | - | 5.745,27 | 5.745,27 | |
| Totale passivo | 383.957,49 | 7.948,06 | 7.948,06 | 7.948,06 | 7.948,06 | 7.948,06 | 7.948,06 | 7.948,06 | 55.636,43 | |

| Piano del consumatore di Sbrana Stefano | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| ATTIVO | Valori totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale | % di soddisfazione |
| Attivo Marito | 68.095,56 | 9.727,94 | 9.727,94 | 9.727,94 | 9.727,94 | 9.727,94 | 9.727,94 | 9.727,94 | 68.095,56 | |
| PASSIVO | Valori totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale | % di soddisfazione |
| Passivo prededucibile | | | | | | | | | | |
| OCC | 3.802,99 | 950,75 | 950,75 | 950,75 | 950,75 | - | - | - | 3.802,99 | 100,00% |
| Legale | 2.803,48 | 700,87 | 700,87 | 700,87 | 700,87 | - | - | - | 2.803,48 | 100,00% |
| Pace fiscale | 2.464,43 | 273,83 | 1.095,25 | 1.095,35 | - | - | - | - | 2.464,43 | 100,00% |
| Fondo spese | 468,81 | 468,81 | - | - | - | - | - | - | 468,81 | 100,00% |
| Totale spese in prededuzione | 9.539,71 | 2.394,26 | 2.746,87 | 2.746,97 | 1.651,62 | - | - | - | 9.539,71 | |
| Attivo residuo al servizio dei creditori concorsuali | | | | | | | | | | |
| | 58.555,85 | 7.333,68 | 6.981,07 | 6.980,97 | 8.076,32 | 9.727,94 | 9.727,94 | 9.727,94 | 58.555,85 | |
| Passivo ipotecario | | | | | | | | | | |
| Mutuo INPS (già INPDAP) | 151.070,48 | 39,46 | 6.981,07 | 6.980,97 | 8.076,32 | 9.727,94 | 8.194,25 | - | 40.000,00 | 26,48% |
| Attivo residuo al servizio dei creditori privilegiati | | | | | | | | | | |
| | 18.555,85 | 7.294,22 | - | - | - | - | 1.533,69 | 9.727,94 | 18.555,85 | |
| Passivo privilegiato generale mobiliare | | | | | | | | | | |
| Regione Toscana per bolli auto iscritti al ruolo | 3.645,02 | 3.645,02 | - | - | - | - | - | - | 3.645,02 | 100,00% |
| Sepl s.p.a. per Tarie violazioni del codice della strada | 1.303,81 | 1.303,81 | - | - | - | - | - | - | 1.303,81 | 100,00% |
| Geofor S.p.a. | 2.345,40 | 2.345,40 | - | - | - | - | - | - | 2.345,40 | 100,00% |
| Totale passivo privilegiato | 4.948,83 | 7.294,22 | - | - | - | - | - | - | 7.294,22 | |
| Attivo residuo al servizio dei creditori chirografari | | | | | | | | | | |
| | 13.607,02 | 0,00 | - | - | - | - | 1.533,69 | 9.727,94 | 11.261,63 | |
| % attribuibile | | | | | | | | | | |
| | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4,30% | | |
| Passivo chirografario | | | | | | | | | | |
| Mutuo INPS degradato | 100.290,39 | - | - | - | - | - | 680,22 | 4.314,53 | 4.994,75 | 4,98% |
| Regione Toscana in chirografo | 822,14 | - | - | - | - | - | 5,58 | 35,37 | 40,94 | 4,98% |
| Agenzia Entrate Riscossione in chirografo | 136,48 | - | - | - | - | - | 0,93 | 5,87 | 6,80 | 4,98% |
| SEPI Spa in chirografo | 6.929,53 | - | - | - | - | - | 47,00 | 298,11 | 345,11 | 4,98% |
| Geofor S.p.a. in chirografo | 277,07 | - | - | - | - | - | 1,88 | 11,92 | 13,80 | 4,98% |
| Compass | 13.268,77 | - | - | - | - | - | 90,00 | 570,83 | 660,82 | 4,98% |
| Axiactor Capital Italy (già Agos Ducato) | 33.583,74 | - | - | - | - | - | 227,78 | 1.444,79 | 1.672,57 | 4,98% |
| Santander Consumer Bank | 15.158,00 | - | - | - | - | - | 102,81 | 652,10 | 754,91 | 4,98% |
| Intesa San Paolo s.p.a. (già Accedo Spa) | 14.250,00 | - | - | - | - | - | 96,65 | 613,04 | 709,69 | 4,98% |
| Pantormo RMBS s.r.l. per garanzie ai terzi (debito pote) | 30.967,82 | - | - | - | - | - | 210,04 | 1.332,25 | 1.542,29 | 4,98% |
| Banca Sistema s.p.a. (già Fingepa s.p.a.) | 10.440,00 | - | - | - | - | - | 70,81 | 449,13 | 519,94 | 4,98% |
| Totale passivo chirografo | 226.123,93 | - | - | - | - | - | 1.533,69 | 9.727,94 | 11.261,63 | |
| Totale passivo | 281.852,85 | 7.333,68 | 6.981,07 | 6.980,97 | 8.076,32 | 9.727,94 | 9.727,94 | 9.727,94 | 58.555,85 | |

5. Sulla **attendibilità** il Gestore della Crisi nella relazione ex art. 9, comma 3bis, della legge n. 3/2012 ha attestato che la documentazione prodotta dal debitore rappresenta fedelmente la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

6. Ai fini della **stabilità e della fattibilità** della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile,

in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Appare d'altronde evidente come nel caso di specie la fattibilità si fonda sulla previsione della verosimiglianza che il debitore mantenga una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale e tiene conto dell'alea normalmente insita nelle vicende che possono interessare l'attività professionale dei lavoratori.

7. La disamina svolta, alla luce delle emergenze processuali, della relazione dell'OCC e delle allegazioni del ricorrente, permette la formulazione di un giudizio positivo di **meritevolezza**.

Sotto tale profilo occorre rammentare che la l. 3/2012 richiede, all'art. 9, co. 3° bis lett. a, che il piano di composizione della crisi dimostri – attraverso la relazione particolareggiata del professionista – la “diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”; allo stesso tempo la citata legge esclude, ex art. 7, co. 2° lett. d-ter, l'ammissibilità della proposta di piano del consumatore, laddove emerga che questi “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il combinato disposto di queste due norme permette di affermare che la meritevolezza risulta elisa soltanto laddove la sproporzione tra l'esposizione debitoria del sovraindebitato e la sua capacità patrimoniale, da cui consegue l'incapacità a far fronte alle obbligazioni assunte, sia stata determinata consapevolmente o addirittura appositamente, oppure con colpa grave, ovvero con un comportamento irragionevole di mancata previsione della futura incapacità ad adempiere, rapportata alle proprie condizioni patrimoniali e reddituali.

Se le prime ipotesi, di causazione volontaria ed artata del sovraindebitamento, non presentano particolari profili di dubbio, più ardua la perimetrazione della seconda, connessa alla nozione di colpa grave. Secondo l'opinione preferibile, anche alla luce della modifica normativa introdotta con il codice della crisi d'impresa, la diligenza di cui si discute, da cui dipende la meritevolezza della proposta di piano proposto, va rapportata alla speciale natura del proponente, il quale riveste la qualifica di consumatore. La diligenza esigibile da una tale figura non è certo quella professionale ex art. 1176 c.c. – alla quale va invece parametrata quella, simmetrica, della verifica sulla valutazione del merito creditizio ex art. – bensì quella che è legittimo attendersi da un soggetto non tecnicamente preparato che peraltro viene sovente a trovarsi in condizioni di asimmetria informativa rispetto alle proprie controparti contrattuali.

8. Ai fini del giudizio ex artt., 12, co. 2° e 3-quater e 12-bis, 4° co., l. 3/2012 occorre evidenziare che l'esecuzione del presente piano garantisce ai creditori una soddisfazione non inferiore all'**alternativa liquidatoria** ex art. 14-ter della legge n. 3/2012. Con il ricorso i sovraindebitati rappresentano, come attestato anche dall'OCC, che dalla vendita dell'immobile potrebbero verosimilmente realizzarsi, mediante vendita competitiva, complessivi euro 77.250,00, al lordo delle spese di procedura. Di contro il piano proposto dai sovraindebitati assicura al creditore ipotecario un trattamento più favorevole rispetto alla ipotesi di liquidazione dell'immobile, giacché, in via ipotecaria, viene soddisfatto per euro 80.000,00 ed in via chirografaria acquisisce ulteriori euro 10.497,00.

Emerge pertanto che l'instaurazione di una procedura di liquidatoria del patrimonio dei due coniugi comporterebbe un trattamento dei creditori deteriore rispetto a quello da essi

offerto con il piano del consumatore. E ciò anche ed anzitutto in considerazione che nell'ambito della procedura di liquidazione potrebbe essere appreso dai creditori un minor importo dalla quota di stipendio dei coniugi oltre ad assistersi all'incremento delle spese in prededuzione.

9. Il Giudice dà atto del **regolare svolgimento della procedura**. Egli ha ritenuto che la proposta soddisfacesse i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 ed ha fissato con decreto l'udienza ex art. 12-bis, 1° co., disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. Nel decreto di apertura è stata altresì stabilita la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

9.1 Alla prima udienza del 27/7/2022 sono comparsi il professionista facente funzioni di OCC Dott.ssa Laura Canovetti, nonché l'Avv. Francione, difensore del ricorrente. È comparsa altresì INPS, la quale ha proposto opposizione chiedendo il rigetto della domanda di omologa. All'esito dell'udienza il giudice si è riservato sulla decisione.

9.3 Con l'opposizione INPS contesta innanzitutto, sul profilo dell'alternativa liquidatoria, che il piano non individuerrebbe chiaramente la percentuale minima di soddisfazione che i privilegiati potrebbero ricavare in sede liquidatoria. Successivamente l'opponente censura l'eccessiva durata del piano ed in particolare la violazione dell'art. 8, comma 4,-bis L. 3/2012 nella parte in cui ammette il sovraindebitato a proporre ai creditori privilegiati una dilazione di un anno dei pagamenti nei loro confronti.

Con il terzo motivo INPS contesta l'eccessiva sproporzione della falcidia cui è sottoposta, a raffronto con la percentuale di soddisfazione riconosciuta ad altri creditori.

L'opposizione appare meritevole di rigetto alla luce delle considerazioni che seguono.

9.3.1 Quanto al primo profilo la censura appare smentita sol che si legga la relazione dell'OCC richiamata al precedente punto 8 la quale attesta chiaramente che in sede liquidatoria il ricavato potrebbe ammontare ad € 77.250,00, al lordo delle spese di procedura.

9.3.2 Quanto al secondo dei motivi di contestazione occorre sottolineare che la legge 3/2012, che detta la disciplina del sovraindebitamento, è muta circa la durata, massima o consentita, dell'esecuzione del piano del consumatore o dell'accordo di composizione della crisi. L'indicazione temporale dettata dall'art. 14-undecies l. 3/2012, secondo cui i beni sopravvenuti nel quadriennio dal deposito delle domanda di liquidazione sono attratti alla stessa, da una parte, non appare estensibile alle altre due forme di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, dall'altra, appare volta esclusivamente a garantire la maggior soddisfazione dei creditori, assicurando loro, per un lasso di tempo congruo, le utilità eventualmente rivenienti al sovraindebitato, ma non stabilisce affatto che tale sia il termine massimo di durata delle procedure di sovraindebitamento.

In giurisprudenza invece si è chiarito che le problematiche inerenti alla durata della procedura di sovraindebitamento riguardano non il profilo fattibilità giuridica della proposta, non essendo legislativamente prevista (come detto) alcuna durata a pena di inammissibilità, bensì quello della convenienza del piano e della proposta di risoluzione della crisi. Si è chiarito che il punto nodale diviene pertanto quello di permettere ai creditori, eventualmente pregiudicati da una più estesa durata del piano, di esprimere la propria valutazione sulla convenienza della proposta (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019 secondo cui “E' omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura.” e Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17391 del 20/08/2020 secondo cui “negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore”).

Può affermarsi quindi che non sussiste un termine aprioristicamente stabilito per la durata dell'esecuzione della procedura di sovraindebitamento e che, posto che la questione non inerisce all'ammissibilità della proposta, la quaestio si sposta esclusivamente sul piano della convenienza della medesima. Ora, non v'è dubbio che la valutazione della convenienza spetti prioritariamente, e quasi esclusivamente al ceto dei creditori, i cui interessi vengono incisi, spesso in modo anche rilevante, dal progetto di sovraindebitamento. La valutazione di convenienza, infatti, è legata ad un giudizio prognostico, che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore di rischio per gli interessati. È pertanto ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto. Cionondimeno la riformata disciplina del sovraindebitamento consente al giudice di penetrare il limen, normalmente intercluso, della valutazione di convenienza. Difatti la l. 3/2012 stabilisce all'art. 7 che “E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”. E se tanto è previsto in relazione ai creditori privilegiati deve ritenersi che valga vieppiù per quelli chirografari, come confermato dall'art. 12-bis, 4° co., il quale dispone che “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito

possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo”.

L'impianto della legge sul sovraindebitamento impone dunque al giudice, soprattutto in presenza di opposizioni, di doppiare la valutazione di convenienza dei creditori ponendo gli esiti previsti dall'esecuzione della proposta di piano o di accordo in raffronto con la cd. alternativa liquidatoria, onde verificare se, la prima sia in grado di assicurare ai creditori una soddisfazione non minore di quella ritraibile in sede di liquidazione del patrimonio, tale essendo il termine di riferimento della valutazione, e non la liquidazione coatta in sede esecutiva, come affermato più volte dalla giurisprudenza.

9.3.2 Trascorrendo dunque alla disamina del profilo della convenienza della proposta e, in particolare, della cd. alternativa liquidatoria occorre sviluppare una duplice premessa.

Secondo un orientamento che inizia a farsi strada nella giurisprudenza di merito tale valutazione deve appuntarsi non sulle ragioni creditorie di un singolo creditore, e neppure del solo opponente, bensì dell'intero ceto creditorio interessato dalla proposta. Ciò in ragione del fatto che il piano del consumatore come l'accordo di composizione della crisi, quali strumenti di risoluzione della crisi di sovraindebitamento, si pongono nell'ottica complessiva di ristrutturare l'esposizione debitoria del sovraindebitato, offrendo ai creditori la migliore soddisfazione possibile alla luce della situazione economico-finanziaria-patrimoniale in cui si trova, nella prospettiva della sua esdebitazione e per la finalità di garantire il suo cd. fresh restart. (cfr. in tal senso Tribunale Verona 5 febbraio 2021 secondo cui “un giudizio comparativo di convenienza tra il piano e l'alternativa liquidatoria non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore, ma alla intera massa passiva. Ne discende che le eccezioni di un singolo creditore possono essere disattese quando prevale l'interesse della maggioranza della massa passiva, se il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria” ed anche Tribunale di Torino 11 marzo 2021 secondo cui “detta valutazione, rispetto all'alternativa liquidatoria, deve essere effettuata con riferimento all'intera massa passiva e non con riferimento ad un singolo credito, perseguendo la procedura di sovraindebitamento una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine di evitare il diffondersi di fenomeni di usura ed estorsione e garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso” ed ancora Tribunale di Napoli 26 marzo 2021, Tribunale di Napoli 28 giugno 2021, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 2 dicembre 2020, Tribunale di Trento 19 giugno 2018).

Secondariamente mette conto osservare che secondo altra giurisprudenza in corso di formazione la l. 3/2012 appare operare un distinguo a seconda che la valutazione dell'alternativa liquidatoria s'indirizzi nei confronti della pretesa del creditore erariale o di quella di altri creditori. Difatti l'art. 12 3-quater stabilisce “Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” mentre il già citato art.

12-bis, 4° co. sembra accontentarsi di un minor laddove richiede che l'esecuzione del piano offra una soddisfazione non inferiore all'alternativa liquidatoria (cfr. in tal senso Tribunale di Napoli 21 giugno 2021 e Tribunale di Napoli 28 giugno 2021).

Nel caso che ci occupa può riconoscersi che la proposta di piano dei due sovraindebitati pur prevedendo una durata più prolungata nel tempo si offre di rimborsare i propri debiti in misura maggiore rispetto a quanto ritraibile in sede di liquidazione del patrimonio, come argomentato al precedente punto n. 8.

9.4. Per quanto attiene all'ultimo motivo di contestazione esso si rivela privo di fondatezza allorché si osservi che la soddisfazione garantita ad INPS in via privilegiata corrisponde a quella per cui essa troverebbe capienza laddove si procedesse alla liquidazione del bene su cui insiste il suo privilegio. La L. 3/2012 in ciò mutuando un principio già invalso in ambito concordatario ed espresso dall'art. 160, 1 co., lett. c) e 2° co L. Fall. stabilisce che il debitore non può alterare l'ordine legittimo delle prelazioni pur potendo impostare la proposta di soddisfazione dei creditori suddividendoli in classi dai caratteri giuridici ed economici omogenei. Nel caso di specie è evidente che gli altri creditori con cui INPS si pone a raffronto sono disomogenei già per connotati giuridici, trattandosi di creditori, almeno in parte, titolari di privilegio mobiliare generale, che insiste sulla generalità del patrimonio del debitore, laddove quello da cui è garantito INPS è un privilegio particolare che insiste su di un bene specifico e determinato. Ed è rispetto ad esso che va valutata, come innanzi già sviluppato, l'alternativa liquidatoria.

OSSERVATO che

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 9 della legge, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo.

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge e non sono stati accertati atti di frode.

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12bis e 12 in quanto richiamato.

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012;

Esso non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al capo II della legge 3/2012, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14bis della medesima legge o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

Ricorrono, nella fattispecie in esame, i presupposti per l'omologazione forzosa dell'accordo di composizione *ex art. 12, comma 3-*quater*, l. 3/2012*, quest'ultimo garantendo all'amministrazione finanziaria, l'adesione delle quale è decisiva, per l'ammontare del credito vantato, ai fini dell'approvazione dell'accordo, una prospettiva di realizzo di gran lunga superiore rispetto a quella conseguibile nello scenario alternativo della liquidazione del patrimonio del ricorrente ai sensi dell'art. 14-*ter* ss. L. 3/2012.

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] residente in [REDACTED].

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva.

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it

Pisa, 11/08/2022

Il giudice
dott. Marco Zinna